

C O P I A

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale



Rep. N. 245

del 17/12/2019

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI PALOMBARA SABINA E AZIENDA SPECIALE TERRITORIALE PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE SITA NELLA FRAZIONE DI STAZZANO E IN LOCALITA' MARZOLANO.

L'anno duemiladiciannove addì 17 del mese di dicembre in Palombara Sabina e nella Residenza Municipale.

FRA

L'Avv. Eloisa Mercuri che interviene nella qualità di Responsabile al controllo e verifica delle Società partecipate dell'Ente, domiciliato per la carica in Palombara Sabina, Via Piave n. 35, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Palombara Sabina, C.F. 00998690580, P.I

E

Il Sig. Marcello Martini nato a Roma il 06/04/1960 nella sua qualità di Presidente dell'Azienda Speciale Territoriale, con sede in Palombara Sabina, Piazza G. Mazzini n.7, Codice fiscale N. 11745161007

ASF - Azienda Speciale Territoriale
Il Presidente del C.d.A.
(Marcello Martini)

PREMESSO

Che il parere della Corte dei Conti. Sez. controllo Lombardia del 26.09.2011, n.489, afferma che anche a seguito dell'approvazione dell'art.4 del Decreto legge 138 del 13 agosto 2011, convertito con la legge n.148 del 14 settembre 2011 è possibile istituire aziende speciali per la gestione delle farmacie comunali; che l'art. 114 del D.Lgs 267/2000 al comma 8° prevede che la regolazione dei

COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Protocollo Partenza N. 37720/2019 del 23-12-2019
Allegato 1 - Copia Documento

rapporti tra l' Ente pubblico locale titolare del servizio e il Soggetto gestore avvenga mediante contratti di servizio;

che lo Statuto del Soggetto gestore comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate;

che il presente Contratto di Servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto della L. 362/1991, del D.Lgs. 267/2000 e, per le parti ancora applicabili del D.P.R. 902/1986;

che il Comune con delibera consiliare n. 56 del 12.11.2019 ha provveduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio;

che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti;

che l'affidamento del servizio è pari a 15 anni per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2034;

che il Contratto di Servizio è considerato atto fondamentale ex art. 114, 8° c., del più volte citato D.Lgs 267/2000 (unitamente allo Statuto, al Piano Programma, ai bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, al conto consuntivo e al bilancio di esercizio).

TANTO PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

1. Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente Contratto di Servizio.



AST - Azienda Speciale Territoriale
Il Presidente del CdA
(Marcello Martin)

ART. 2

1. Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Soggetto gestore ed il Comune circa i servizi affidati di cui al seguente art. 3, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del Soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita.

2. Esso rappresenta le linee-guida alle quali il Consiglio di Amministrazione del Soggetto gestore dovrà ispirarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente Statuto, degli artt. 114 -del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1710 C.C.

ART. 3

1. I servizi affidati al Soggetto gestore dal Comune sono:

- a) la gestione dei servizi farmaceutici esercitati dalle farmacie comunali site nelle frazioni di Stazzano e in località Marzolano del Comune di Palombara Sabina;
- b) tutte le attività connesse o affini al governo dei servizianzidetti,
- c) ulteriori servizi richiesti dal Comune collaterali, sinergici o complementari all'attività sub a);

2. Ogni conferimento di nuovi servizi pur ricompresi nell'oggetto sociale di cui allo Statuto del Soggetto gestore, comporterà la stipula del relativo Contratto di Servizio, anche quale appendice al medesimo, nonché l'approvazione di eventuali Regolamenti e/o l'aggiornamento della Carta dei Servizi.

3. Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Soggetto gestore potrà, previa autorizzazione del Comune:

- a) consorzarsi con altri Enti, partecipare a Società di capitale e a Consorzi;
- b) partecipare con altri Enti a gruppi di ricerca, di studio o di sperimentazione,



AST - Azienda Speciale Territoriale
Il Presidente del CdA
(Marcello Martini)

COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Protocollo Partenza N. 37720/2019 del 23-12-2019
Allegato 1 - Copia Documento

finalizzati allo sviluppo dell'attività e al conseguimento di nuove conoscenze nell'ambito commerciale e scientifico;

c) svolgere comunque tutte quelle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi istituzionali;

d) prestare garanzie reali o personali a favore di terzi.

ART. 4

1. Il Soggetto gestore dovrà dotarsi della 'Carta dei Servizi' ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 286/1999. ART. 5

1. Il Soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei al regolare svolgimento del servizio.

2. Per l'espletamento del servizio il Soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

3. In caso di violazione di tali norme il Soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli del presente contratto.

4. Il Soggetto gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente anche in sede di presentazione delle relative domande.

5. In particolare il Soggetto gestore si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc. previsti per legge a carico del Soggetto gestore stesso.

6. Il Soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti leggi, si impegna a sviluppare i nuovi servizi pubblici locali richiesti dal Comune ex D.Lgs 267/2000, come più

AST - Azienda Speciale Territoriale
Il Presidente del C.d.A.
(Carriera)

COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Protocollo Partenza N. 37720/2019 del 23-12-2019
Allegato 1 - Copia Documento



diffusamente stabilito al successivo art. 11, verificate congiuntamente le compatibilità economiche e finanziarie.

7. Nella individuazione dei nuovi servizi e nella redazione dei relativi progetti le parti si avvarranno del contributo di idee e di esperienza di associazioni, enti ed istituzioni che già operano sul territorio nei confronti di anziani e fasce deboli.

ART. 6

1. Il Comune si impegna a cooperare al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del Soggetto gestore.


2. In particolare: consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali; permettendo al Soggetto gestore di avvalersi degli uffici e dei servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni; nel considerare il Soggetto gestore, a parità di prezzi, fornitore privilegiato del Comune e delle relative realtà partecipate, per quanto riguarda la vasta gamma di servizi e prodotti commercializzati dalle Farmacie ex L. 475/1968 e L. 362/1991.

ART. 7

1. Il servizio in esame è svolto sul territorio del Comune di Palombara Sabina.

ART. 8

1. Il servizio oggetto del presente Contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblici e costituisce attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili con le disposizioni ex L. 146/1990 attinenti i servizi pubblici essenziali.



[Firma manoscritta]

AST - Azienda Speciale Territoriale
Il Presidente del Cda
(Marcello Martini)

COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Protocollo Partenza N. 37720/2019 del 12-2019
Allegato 1 - Copia Documento

2. In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altra Azienda, il Soggetto gestore per l'esecuzione d' ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto gestore ex artt. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

ART. 9

1. Il Soggetto gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specifiche nel presente Contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi del Soggetto gestore.

ART. 10

1. Il Soggetto gestore si impegna ad eseguire su richiesta del Comune, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all' oggetto del presente Contratto, anche se temporanei.

2. Tali nuovi servizi saranno retribuiti dall'utenza sulla base dei corrispettivi stabiliti d' intesa col Comune, tenuto conto della copertura dei costi totali (finanziari compresi), nonché con la congrua remunerazione del capitale investito nel rispetto delle correnti condizioni di mercato all' interno del settore di riferimento.

ART. 11

1. Il Soggetto gestore si obbliga ai sensi dell'art. 114 c. 4 del D.Lgs 267/2000 e dell' art. 1710 C.C., a farsi parte diligente nell' individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze C.E.E., Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e Camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con Leggi ordinarie e/o



AST - Azienda Speciale Territoriale
Il Presidente del CdA
(Marcello Martini)

COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Protocollo Partenza N. 37720/2019 del 23/12/2019
Allegato 1 - Copia Documento

speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.

ART. 12

1. Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, Panel d' utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, ai fini della effettiva applicazione dell'art. 114, 4° e 6° c., del D.Lgs 267/2000.

2. La partecipazione del Soggetto gestore ad altre strutture associative che riguardino la materia dei servizi in esame può avvenire solo in seguito al previo assenso del Comune.

3. Le parti effettuano congiuntamente e periodicamente, di norma almeno due volte l'anno, controlli tesi a verificare l'andamento dei servizi sotto il profilo della qualità, dell'efficacia e dell'economicità.

4. Il Soggetto gestore fornirà tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.


ART. 13

1. E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del Contratto, l'affidamento a terzi del servizio, dei profitti, degli obblighi e dei servizi derivanti dal presente Contratto, senza la preventiva autorizzazione del Comune. Il tutto, sotto pena di decadenza del Soggetto Gestore e di risoluzione del contratto, nonché del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza.


2. Il divieto di cui al comma precedente non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi previsti dal Contratto a carico del Soggetto gestore che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti



AST - Azienda Speciale Territoriale
Il Presidente del CdA
(Martino Martinelli)



COMUNE DI PAIOMBARA SABINA
Protocollo Partenza N. 37720/2019 del 20/12/2019
Allegato 1 - Copia Documento



nel presente Contratto di Servizio.

3. Anche in caso di cessione autorizzata, il Soggetto gestore resterà responsabile verso il Comune del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente Contratto.

ART. 14

1. Il Soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione dei servizi. Di conseguenza dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

2. E' a carico esclusivo del Soggetto gestore il comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione dei servizi che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

3. Nei confronti dei dipendenti il Soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 626/1994 e D. Lgs. 242/1996, ed in materia assistenziale e previdenziale.

4. Il Soggetto gestore è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.

5. I contratti di locazione, comodato, cessione d' uso, usufrutto, diritti di superficie ecc. tra l'Ente Locale ed il Soggetto gestore per il possesso a favore di quest' ultimo di beni di proprietà del Comune, dovranno sempre specificare, per iscritto, l' eventuale onere dell' assicurazione (per quali eventi e controvalore) a carico del Soggetto gestore stesso.

ART. 15

COMUNE DI PAIOMBARA SABINA
Protocollo Partenza N. 37720/2019 del 23/05/2019
Allegato 1 - Copia Documento

AST - Azienda Speciale Territoriale
Il Presidente del CSA
(Marcello Magagnoli)

1. Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del Soggetto gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

2. L'obbligo di cooperazione di cui al comma che precede si traduce, in particolare:

a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune ed il Soggetto gestore;

b) nell'informare tempestivamente il Soggetto gestore sui programmi di sviluppo urbanistico, industriale, commerciale e del terziario;

c) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune con addebito dei soli costi eventualmente sostenuti (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.);

d) nell'attività di coordinamento con altre aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che potessero incidere sull'erogazione dei servizi pubblici in esame.

ART. 16


1. Il Comune può dichiarare la risoluzione del presente Contratto causa:

1.1. gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.;

1.2. sospensioni dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di giorni 6, a seguito di diffida formale da parte del Comune;

1.3. cessazione o liquidazione del Soggetto gestore o sussistenza di cause di decadenza previste per legge o dal presente contratto.

2. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento



ES

AST - Azienda Speciale Territoriale
Il Presidente del Cda
(Marcello Martini)

COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Protocollo Partenza N. 37720/2019 del 22/12/2019
Allegato 1 - Copia Documento

in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato punto n. 1 e 2 del presente articolo.

3. Qualora il Soggetto gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, il Comune può disporre la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali.

4. La risoluzione del contratto comporta la restituzione al Comune dei beni mobili ed immobili funzionali all' espletamento dei servizi affidati.


5. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex art. 1218 C.C. si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, come nel seguito specificato.

6. Verificandosi deficienze od abusi nell' adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest' ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d' ufficio, a spese del Soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi.

ART. 17

1. E' fatto obbligo al Soggetto il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro .

2. Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso e il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del



AST - Azienda Speciale Territoriale
Il Presidente del CdA
(Martejlo Martini)

COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Protocollo Partenza N. 37720/2019 del 23-12-2019
Allegato 1 - Copia Documento


Soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza.

ART. 18

1. Il Soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione dei servizi, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, decadenza, riscatto, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del Contratto, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del Contratto stesso, dietro invito scritto del Comune, preceduto da regolare delibera che impegna la relativa spesa.

2. Se interverranno interruzioni dei servizi per cause di forza maggiore, tutti i termini previsti dal presente Contratto saranno prorogati per periodi corrispondenti.

3. In tal senso sarà cura del Soggetto gestore informare il Comune della sopravvenuta interruzione dei termini specificandone la causa, i termini e la nuova data di scadenza.




ART. 19

1. Il presente Contratto è da stipulare con scrittura privata e da registrare in caso d'uso.

2. Per la registrazione si richiede sin da ora la misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26.10.1972, N. 634, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

3. Il Soggetto gestore dichiara di avere la seguente partita I.V.A. N. 11745161007.

AST - Azienda Speciale Territoriale
Il Presidente del Cda
(Marcello Martini)



ART. 20

1. Al termine finale dell'affidamento dei servizi di cui al presente Contratto, o in seguito all'estinzione del Soggetto gestore, i beni materiali mobili ed immobili nonché i beni immateriali saranno acquisiti da parte del Comune, ovvero ceduti a titolo oneroso al diverso soggetto da quest'ultimo indicato per la prosecuzione dei medesimi servizi.

COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Protocollo Partenza N° 37720/2019 del 23-12-2019
Allegato 1 - Copia Documento

2. Il prezzo di cessione degli anzidetti beni sarà conforme alle stime peritali ex art.

13 D.P.R. 902/1986.

3. Allo stesso termine al subentrante sarà trasferito, ex art. 2112 C.C., anche il personale impiegato a tempo indeterminato dal Soggetto gestore, fatto salvo cause d'impedimento di legge o di contrattazione.

4. In caso di grave disaccordo, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adirà l'autorità giudiziaria.

ART. 21

1. Il Contratto entrerà in vigore alla data 01/01/2020 e dovrà essere interpretato secondo gli artt. 1362 ss del C.C.

2. Il presente Contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.

3. La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all' altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant' altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

Per il Comune

Avv. Eloisa Mercuri



Per Azienda Speciale Territoriale (A.S.T.)


Il Presidente

Sig. Marcello Martini

AST - Azienda Speciale Territoriale

Il Presidente del CdA

(Marcello Martini)



COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Il presente atto è composto di n. 12

fogli in copia conforme all'originale

Palombara Sabina Li, 19 DIC. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Lorenzini



COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Protocollo Partenza N. 37720/2019 del 23-12-2019
Allegato 1 - Copia Documento